



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-POL - AREA POLIZIA LOCALE**

## **DETERMINAZIONE**

**Num.: 615 Data: 20/05/2019**

**OGGETTO ; ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CONTRATTUALE "TURNAZIONI" AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018.**

\*\*\*\*\*

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA P.L.**

**PREMESSO** che:

- la legge 65/86 (Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Locale) disciplina le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza, nonché in quelle delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che la stessa normativa prevede che vi sia almeno un Agente di Polizia Locale ogni 700 abitanti;
- a causa dell'esiguità del numero degli Agenti, nei giorni della settimana in cui si aggiungono giorni di riposo, congedi, malattia, ferie, etc, si verifica il disagio di lavorare con un solo Agente per turno, sia nel turno antimeridiano che nel turno pomeridiano, e talvolta si presenta il disagio di non poter garantire la presenza di nemmeno un Agente per turno;
- per avere prestazioni equilibrate è necessario rimodulare l'articolazione dell'orario di lavoro;
- la scelta dell'articolazione dell'orario di lavoro è potere datoriale, che il Responsabile dell'Area esercita allo scopo di meglio rispondere all'orario di servizio stabilito nell'Ente;

**CONSIDERATO** che l'art. 9 L. 65/86 dispone che "il Comandante è responsabile nei confronti del Sindaco dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente";

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 06.12.2018 di approvazione degli indirizzi per l'istituzione e la disciplina dell'istituto contrattuale tra "turnazioni" ai sensi dell'art. 23 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 2016-2018;

**RILEVATO** che l'ampiezza dell'arco temporale dell'orario di servizio stabilito dall'Amministrazione rende necessaria, al fine del pieno presidio del medesimo, l'introduzione per il personale della Polizia Locale di un orario di lavoro articolato su turni, attraverso l'istituzione, nei giorni dal lunedì al sabato, con inclusione dei giorni festivi infrasettimanali eventualmente ricadenti in detto arco temporale, di un turno antimeridiano (turno "A") dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e di un turno pomeridiano (turno "B") dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

**ATTESO** che, in conformità alla puntuale articolazione della matrice dei turni, che sarà predisposta dall'Ufficio Polizia Locale, ciascun appartenente al Corpo di Polizia Locale sarà assegnato in turno, in

modo avvicendato sui due turni costituiti, 6 giorni su 7, con conseguente individuazione, per ogni settimana lavorativa, di un giorno di riposo settimanale ricadente la domenica.

**VISTE** le disposizioni del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento agli articoli 7 (riposo giornaliero) e 9 (riposi settimanali).

**RICHIAMATE** le disposizioni in materia di orario di lavoro di cui all'articolo 22 del CCNL 21/05/2018.

**EVIDENZIATO** che l'istituto del turno fa di equilibrio, ciclicità, avvicendamento e rotazione i suoi cardini, e che, come stabilito all'articolo 23, comma 2, del CCNL 21/05/2018: "Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente".

**RICHIAMATO**, altresì, il terzo comma del predetto articolo 23: "Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne; c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive; d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore (...)".

**RILEVATO CHE** in tema di articolazione dell'orario di lavoro su turni limitato a 5 o 6 giorni alla settimana, l'ARAN si è più volte espressa nel senso che: "(...) da un punto di vista generale ed astratto non si ricavano dalla disciplina contrattuale impedimenti all'introduzione di una organizzazione del lavoro per turni, articolata su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato compreso (...)" (cfr. RAL 1414 del 07/08/2012); "(...) nulla osta a che l'ente organizzi l'orario di servizio, articolato su turni, su 5, 6 o 7 giorni alla settimana in funzione delle proprie esigenze (...)" (cfr. RAL 1973 del 09/04/2018).

**ATTESO** che per il lavoratore turnista le giornate di festività infrasettimanale sono giornate ordinariamente lavorative, nelle quali la prestazione è interamente remunerata a mezzo della corresponsione della retribuzione oraria comprensiva della indennità di turno con maggiorazione festiva, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lett. b), del CCNL 21/05/2018. In tale direzione depongono:

- gli orientamenti consolidati dell'Aran in materia di festività infrasettimanale ricadente all'interno di un orario di lavoro in turno, confermati dalla stessa Agenzia anche successivamente alla stipula del contratto del 21/05/2018;
- gli indirizzi giurisprudenziali sull'argomento, che hanno prevalentemente, e negli ultimi anni pressoché univocamente, confermato la direzione interpretativa dell'Agenzia predetta; in tal senso le pronunce della Suprema Corte di Cassazione, riprese dalla recente sentenza n. 28259/2017, che hanno stabilito che per i dipendenti del Comparto delle Regioni e Autonomie locali (oggi Funzioni locali), che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni in funzione dell'esigenza di continuità del servizio, ove la prestazione lavorativa ricada in giornata festiva infrasettimanale, deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi del ridetto art. 23, comma 5, del CCNL del 21 maggio 2018, con il compenso previsto dal successivo art. 24 del CCNL 14/09/2000 (lavoro in giorno festivo).
- gli orientamenti consolidati dell'Aran prot. 1157 del 12.02.2019 lett) f e cfr. RAL 1776 del 10/07/2015 orientamenti applicativi con i quali si stabilisce che in presenza di un'organizzazione del lavoro per turni, ove nell'ambito della medesima giornata, per una sola delle due fasce previste, non fosse presente personale turnista per una delle legittime fattispecie di assenza legittima dal lavoro, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (esempio ferie, malattia, permessi , ecc.) non incide sulla sussistenza del turno, non determina il venir meno delle condizioni e quindi non modifica sostanzialmente la condizione di 'turnista' degli altri lavoratori. Ai turnisti presenti nel medesimo arco temporale di riferimento continuerà ad essere erogata l'indennità stabilita dal comma 5 dell'art. 23 del CCNL del 21/05/2018 anche se l'erogazione del servizio non viene garantita per le 10 ore

richiesta dalla disciplina contrattuale;

**VISTI** gli articoli 5 e 7 del d.lgs. 165/2001.

**VISTO** l'articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa:

- di richiamare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo per gli effetti di Legge;
  - che il personale del Servizio di Polizia Locale, svolga un orario di lavoro articolato su turni 6 giorni su 7, funzionale alla copertura dell'orario di servizio, stabilendo che lo stesso svolga le sue attività dal lunedì al sabato in un'unica articolazione dell'orario di lavoro dalle ore 08:00 alle ore 20:00, incluse le festività infrasettimanali eventualmente ricadenti in tale arco temporale;
- 1)** di istituire un'unica articolazione annuale dell'orario di lavoro, in particolare, un turno antimeridiano (turno "A") dalle ore 08:00 alle ore 14:00, e un turno pomeridiano (turno "B") dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
  - 2)** di dare atto, in particolare, che al personale interessato sarà garantito il trattamento economico previsto in favore del personale turnista, disciplinato dall'articolo 23, comma 5, del CCNL 21/05/2018 al quale sarà corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:
    - turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (dalle ore 06:00 e le ore 22:00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione dell'art. 10, comma 2 lett.C del CCNL del 09.05.2006;
    - turno notturno o festivo (dalle ore 22:00 alle ore 06:00 o nei giorni festivi): maggiorazione oraria del 30% della retribuzione dell'art. 10, comma 2 lett.C del CCNL del 09.05.2006;
    - turno notturno-festivo (tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno festivo e dalle ore 22:00 del giorno festivo alle ore 06:00 del giorno successivo: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione dell'art. 10, comma 2 lett.C del CCNL del 09.05.2006;
  - 3)** di assicurare, su disposizione scritta da parte del Sindaco o del Responsabile del Servizio, per "particolari esigenze di servizio" e in via eccezionale ed occasionale, la presenza di proprio personale turnista nelle giornate destinate al riposo settimanale:
    - Domenica ed in occasione delle principali festività ricadenti la Domenica in un unico turno antimeridiano: 08:00- 14:00;
    - nell'ipotesi di eventi/manifestazioni patrocinati dall'Amministrazione Comunale ricadenti la Domenica pomeriggio in un turno pomeridiano o serale;
  - 4)** di dare atto, in particolare, che al personale turnista, chiamato a lavorare nel giorno destinato a riposo settimanale (domenica), sarà garantito il trattamento economico previsto per attività prestata in giorno festivo, disciplinato dall'articolo 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000 ai quali sarà corrisposta una retribuzione, i cui valori sono stabiliti come segue:
    - lavoro festivo: retribuzione giornaliera con maggiorazione oraria del 50% con diritto al riposo compensativo da fruire entro 15 gg e comunque non oltre il bimestre successivo;
  - 5)** Di trasmettere copia del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. a), del CCNL 21/05/2018 alle RSU al fine di adempiere alla prevista informazione.
  - 6)** Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Sindaco.

**L'ISTRUTTORE  
UCCHEDDU MARCELLO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UCCHEDDU MARCELLO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 20/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE**  
**UCCHEDDU MARCELLO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 21/05/2019 al 05/06/2019

Data, 21/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*